

COPIA

N° ...20.52.....di protocollo

N° 02/A/ECO di registro del 18 gennaio 2005




PROVINCIA DI COMO
“PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE”
SETTORE ECOLOGIA ED AMBIENTE

Oggetto: L.R. 26/2003 AUTORIZZAZIONE AL COMUNE DI SAN FERMO DELLA BATTAGLIA ALLA REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLA PIAZZOLA COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, IN LOCALITÀ MORNAGO VIA PENEPORTO.

(VEDASI RELAZIONE INTERNA)

F.TO IL DIRIGENTE
(Dott. Franco Binaghi)



IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA ED AMBIENTE

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 21 Novembre 1995 n° VI/106 di approvazione del Piano Provinciale per l'organizzazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili della Provincia di Como, pubblicata sul BURL n° 4 del 22 Gennaio 1996, esecutiva con provvedimento della CCAR n° 677/0/1150 del 21 Dicembre 1995;


RAMMENTATO che a seguito di detta approvazione, la Provincia di Como ha assunto la titolarità delle funzioni amministrative in materia di autorizzazione alla realizzazione di piazzole e piattaforme per il conferimento separato delle frazioni suscettibili di riuso e per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e ciò in forza della deliberazione della Giunta Regionale n° VI/9417 in data 22 Febbraio 1996, esecutiva ai sensi di legge, attuativa dell' art. 14 lett. g) della L. 08 Giugno 1990 n°142 e sulla base di quanto disposto dalla L.R. 12 dicembre 2003 n° 26;

VISTA l'istanza presentata in data 30 dicembre 2003 dal Comune di San Fermo della Battaglia, con nota prot. 10418 del 29 dicembre 2003, tesa ad ottenere la revoca del P.D. n° 07/00/RCA del 18 maggio 2000 e contestuale istanza di autorizzazione alla realizzazione e gestione della piazzola comunale per il conferimento separato delle frazioni suscettibili di riuso e per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani da realizzarsi in località Mornago via Penepporto;

VISTE le note del Comune di San Fermo della Battaglia prot. 6088/04 del 11 agosto 2004 e prot. 6606 del 06 settembre 2004 di integrazione all'istanza suddetta;

VISTA l'istanza presentata in data 08 ottobre 2004 dal Comune di San Fermo della Battaglia, con nota agli atti provinciali prot. 46736 del 15 ottobre 2004, tesa ad ottenere autorizzazione in variante al progetto definitivo presentato in data 30 dicembre 2003 con nota prot. 10418 del 29 dicembre 2003;

VISTA la nota del Comune di San Fermo della Battaglia prot. 8089/04 del 08 novembre 2004 di integrazione all'istanza di variante suddetta;



VISTA le nota prot. 14438 del 13 febbraio 2004 dell'A.S.L. della Provincia di Como - Distretto di Como, che esprime parere favorevole in merito al progetto presentato a condizione del rispetto delle seguenti prescrizioni:

- nell'area ove vengono stoccati i rifiuti pericolosi (oli esausti, batterie ecc.) via sia idoneo bacino di contenimento;
- non vi siano vincoli idrogeologici;
- nell'edificio del custode, se installati apparecchi a fiamma libera, vi sia idonea presa d'aria fissa (art. 3.4.25 Reg. Ig.);

VISTO il Provvedimento Dirigenziale n° 311 del 15 dicembre 2004 del Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale della Provincia di Como, relativo all'autorizzazione, ad operare in aree soggette a vincolo ambientale a condizione del rispetto delle seguenti prescrizioni:

- la schermatura a verde dovrà interessare l'intero perimetro della nuova piazzola, con distanza d'impianto tra gli alberi non superiore a 3 metri e dovrà essere realizzata mediante l'impiego di specie autoctone caratteristiche del contesto pedologico e climatico;
- ove non direttamente interferente con il sedime dell'opera, andrà salvaguardato il salice di grosse dimensioni presente in direzione del fiume Seveso;
- gli interventi non dovranno in alcun modo recare pregiudizio alla limitrofa fascia di vegetazione che borda il Seveso;

VISTI i contenuti del citato Piano Provinciale, in particolare per quanto concerne il bacino n° 31 oggetto della presente autorizzazione;

RITENUTO conforme al succitato piano il progetto presentato dal Comune di San Fermo della Battaglia;


VISTI il Decreto Legislativo del 5.2.1997 n. 22, la delibera del Comitato Interministeriale del 27 Luglio 1984, la Legge 7 Agosto 1990 n° 241;

VISTO il Decreto Ministeriale 29 Maggio 1991 recante indirizzi generali per la regolamentazione della raccolta differenziata dei rifiuti solidi;

VISTI ALTRESI' la Legge Regionale n° 26/2003 Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche;

VISTI in particolare l'art. 16 comma 1 lett. b) e l'art. 55 comma 7 della L.R. 26/2003 e l'art. 21 comma 2 del D.lgs. 22/97;

VISTO il Decreto n° 3773 del 14 Luglio 1998 del Direttore Generale della Tutela Ambientale della Regione



Lombardia: "Determinazioni in merito alle funzioni autorizzatorie di competenza provinciale per la realizzazione e l'esercizio di piattaforme comunali che ricevano oli minerali usati e batterie esauste";

RITENUTO di autorizzare il Comune di San Fermo della Battaglia, dalla data di notifica del presente provvedimento, alla realizzazione e gestione della piazzola comunale per la raccolta differenziata di cui trattasi, secondo quanto contenuto negli allegati all'istanza presentata in data 30 dicembre 2003, con nota prot. 10148, successiva variante presentata in data 8 ottobre 2004 e relative integrazioni;

RITENUTO altresì di procedere sulla base di quanto richiesto dal Comune di San Fermo della Battaglia alla revoca del P.D. n° 07/00/RCA del 18 maggio 2000 relativo a "L.R. 21/93 autorizzazione al Comune di San Fermo della Battaglia alla realizzazione e gestione della piazzola comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani";

ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica da parte dei competenti uffici del Settore Ecologia ed Ambiente;


VISTO INFINE l'art. 107 comma 2 e comma 3 del D.Lgs. 267/2000, concernente: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

DETERMINA

1) DI APPROVARE, per le motivazioni richiamate in premessa, il progetto presentato dal Comune di San Fermo della Battaglia per la realizzazione e gestione della piazzola comunale per la raccolta differenziata, localizzata ai mappali n° 176 e 2129, per una superficie complessiva di m² 2.854 ca, secondo quanto contenuto negli allegati all'istanza presentata in data 30 dicembre 2003, con nota prot. 10148, successiva variante presentata in data 8 ottobre 2004 e relative integrazioni, con particolare riferimento alla tavola n° 1 "Planimetria di progetto particolareggiata", scala 1:200 aggiornamento settembre 2004 che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2) DI DISPORRE la revoca del P.D. n° 07/00/RCA del 18 maggio 2000 relativo a "L.R. 21/93 autorizzazione al Comune di San Fermo della Battaglia alla realizzazione e gestione della piazzola comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani";

3) di stabilire, ai sensi del combinato dei disposti degli artt. 16 e 55 comma 7 della L.R. 26/2003, che la durata dell'autorizzazione è di 5 (cinque) anni dalla data di emanazione del presente atto e che la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata entro 180 (centoottanta) giorni dalla scadenza dello stessa autorizzazione;



4) DI DARE ATTO che, dalla documentazione presentata dal Comune di San Fermo della Battaglia, l'impianto risulta localizzato ai mappali 176 e 2129 Foglio 9, per una superficie pari a circa 2.854 m²;

5) DI AUTORIZZARE la realizzazione della piazzola comunale in argomento e l'esercizio della medesima, imponendo al Comune titolare, qualora ricorra allo strumento dell'affidamento in concessione di costruzione e di gestione, di trasmettere al Settore Ecologia Ed Ambiente della Provincia di Como copia della convenzione e del provvedimento deliberativo di riferimento;

6) DI DISPORRE che:

- il conferimento sia limitato ai rifiuti previsti dal progetto di cui al punto 1) e successive integrazioni con riferimento alle tipologie per le quali le vigenti normative ne prevedano la raccolta differenziata;

- sia tenuto, dal soggetto gestore dell'impianto, il registro di carico e scarico per le movimentazioni dei rifiuti urbani pericolosi, di cui al capitolo 20 del catalogo europeo dei rifiuti, prescritto ai sensi dell'art. 12 del D.L.vo 22/97 in conseguenza a quanto stabilito dalle Decisioni della Commissione delle Comunità Europee n° 2000/532/CE del 3 maggio 2000, n° 2001/118/CE del 16 gennaio 2001 e successive modifiche ed integrazioni;


- la gestione della piazzola comunale sia condotta nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, con riferimento particolare alle componenti igienico-sanitarie ed ambientali;

- gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, ivi compresi quelli relativi alle precipitazioni meteoriche, siano conformi alle disposizioni statali e regionali vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/99;

- siano rispettate le seguenti prescrizioni tecnico gestionali stabilite dal Decreto n° 3773 del 14 Luglio 1998 del Direttore Generale della Tutela Ambientale della Regione Lombardia:

- i rifiuti pericolosi sono assoggettati alla normativa sul catasto regionale dei rifiuti, di cui all'art. 11 del D.L.vo 22/1997;

- la messa in riserva dei rifiuti pericolosi deve rispettare quanto prescritto al punto 4.1 della deliberazione 27/07/1984 del Comitato Interministeriale ex art. 5 DPR 915/82, in particolare per ciò che concerne le caratteristiche dei contenitori dei rifiuti e dei bacini di contenimento e l'etichettatura dei contenitori e/o delle aree ad essi destinati;



- i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione di cui all'art. 15 del D.lvo 22/97, devono essere conferiti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o smaltimento;

- la messa in riserva dei rifiuti riconducibili al decreto legislativo 95/92, **non deve superare i 500 litri**; gli oli minerali usati devono essere stoccati in modo idoneo atto ad evitare la contaminazione degli stessi con sostanze estranee. I rifiuti in uscita dall'impianto, costituiti da oli usati, così come definiti dal D.L.vo. 95/92, accompagnati dal modello di cui all'allegato F del D.M. 392/96 e dal formulario di identificazione di cui all'art. 15 del D.L.vo. 22/97 devono essere ceduti al consorzio obbligatorio degli oli usati, ovvero direttamente ad imprese autorizzate alla eliminazione degli oli usati;

- le batterie esauste devono essere stoccate in apposite sezioni coperte, protette dagli agenti meteorici, su platea impermeabilizzata e munita di un sistema di raccolta degli sversamenti acidi. Le sezioni di stoccaggio delle batterie esauste devono avere caratteristiche di resistenza alla corrosione ed all'aggressione degli acidi. I rifiuti in uscita dall'impianto, costituiti da batterie esauste, devono essere accompagnati dal formulario di identificazione ed essere conferiti a soggetti autorizzati per il successivo recupero;

- tutte le aree di deposito dei rifiuti siano opportunamente impermeabilizzate onde garantire la perfetta tenuta agli eventuali liquidi di percolazione;

- siano rispettate le prescrizioni imposte dal Provvedimento Dirigenziale n° 311 del 15 dicembre 2004 del Dirigente del Settore Assetto del Territorio dell'Amministrazione Provinciale di Como, di cui alle premesse del presente provvedimento e di seguito riportate:

- la schermatura a verde dovrà interessare l'intero perimetro della nuova piazzola, con distanza d'impianto tra gli alberi non superiore a 3 metri e dovrà essere realizzata mediante l'impiego di specie autoctone caratteristiche del contesto pedologico e climatico;

- ove non direttamente interferente con il sedime dell'opera, andrà salvaguardato il salice di grosse dimensioni presente in direzione del fiume Seveso;

- gli interventi non dovranno in alcun modo recare pregiudizio alla limitrofa fascia di vegetazione che borda il Seveso;

- siano rispettate le prescrizioni imposte dall'A.S.L. della Provincia di Como con nota prot. 14438 del 13 febbraio 2004 di cui alle premesse del presente provvedimento e di seguito riportate:

- nell'area ove vengono stoccati i rifiuti pericolosi (oli esausti, batterie ecc.) via sia idoneo bacino di contenimento;
- non vi siano vincoli idrogeologici;
- nell'edificio del custode, se installati apparecchi a fiamma libera, vi sia idonea presa d'aria fissa (art. 3.4.25 Reg. Ig.);

- ogni modifica del progetto dovrà essere preventivamente comunicata al competente settore della Provincia di Como per la necessaria autorizzazione;

7) DI DARE ATTO che l'efficacia del presente provvedimento è subordinata al permanere della disponibilità delle aree interessate dalla realizzazione dell'impianto da parte del comune di San Fermo della Battaglia;


8) DI FAR SALVE eventuali ulteriori prescrizioni e/o autorizzazioni e/o disposizioni di altri Enti ed Organi di controllo per quanto di rispettiva competenza, in particolare in materia igienico-sanitaria, di emissione in atmosfera, prevenzione incendi, sicurezza e tutela nell'ambito dei luoghi di lavoro;

9) DI RISERVARSI l'assunzione di eventuali ulteriori determinazioni in riferimento a disposizioni normative più restrittive che dovessero intervenire nello specifico settore;

10) DI DISPORRE la notifica del presente atto al Comune di San Fermo della Battaglia titolare della piazzola comunale, nonché la trasmissione alla Regione Lombardia ed all'ARPA;

11) DI DARE ATTO che a norma dell'art. 3 u.c. della L.241/90 avverso al presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 gg. dalla data di notifica, o ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla data di notifica;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ECOLOGIA ED AMBIENTE
(Dr. Franco Binaghi)



Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.



**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ECOLOGIA ED AMBIENTE**

Dr. Franco Binaghi